



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Tassa rifiuti: quando va pagata al 20%?

Autore: Redazione | 17/01/2018

Se la raccolta dell'immondizia è irregolare e l'ambiente insalubre e poco igienico, la tassa sui rifiuti può essere pagata in misura ridotta?

I disagi connessi all'**emergenza rifiuti**, possono dare diritto ad uno sconto sulla **tariffa rifiuti**? Se il servizio di **raccolta della spazzatura** non viene curato adeguatamente o viene del tutto sospeso, si può pagare la tariffa rifiuti in misura ridotta? E se il punto di raccolta della spazzatura è distante?

A rispondere al quesito se è possibile pagare la **tariffa rifiuti in misura ridotta** è una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia **[1]** che non fa altro che applicare alla lettera la legge **[2]** la quale prevede espressamente questo legittimo **diritto del contribuente**: «*la Tari è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente*».

Secondo la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia, se il **servizio di raccolta della spazzatura non funziona** e, in città, i

sacchetti non vengono ritirati, con disagi per tutti i cittadini, è possibile ottenere una **riduzione dell'80% sulla Tari dovuta**. In altre parole il contribuente sarebbe tenuto a pagare solo il **20% dell'imposta**. Per fruire dello sconto sulla **tassa rifiuti**, è però necessario documentare l'effettivo blocco della gestione del **servizio rifiuti**, producendo le fotografie dello stato dei luoghi e/o un'attestazione dell'Asl sul degrado igienico sanitario dell'area.

Dello stesso avviso della Commissione Tributaria anche la **Corte di Cassazione**, la quale qualche mese fa ha sancito un principio fondamentale: la **tarsu** è dovuta in misura ridotta se c'è **emergenza rifiuti**. Leggi in proposito [Emergenza rifiuti: tarsu integrale è illegittima](#).

La Cassazione, ha confermato le ragioni di un'azienda di Napoli, un hotel per la precisione, che aveva chiesto una riduzione della tarsu per via dei gravi disservizi nella raccolta dello **smaltimento dei rifiuti**. L'azienda napoletana ha sostenuto, trovando conferma nel giudizio della Corte, che a causa dell'emergenza rifiuti si era creata una situazione di **grave disservizio** per cui la relativa tassa non poteva essere pretesa per intero.

In particolare, è innegabile che i cittadini e le imprese per via dell'**emergenza rifiuti**, subiscono un **disservizio** "grave e protratto" nella raccolta dell'immondizia, ma nonostante tale disservizio - peraltro prevedibile da parte delle amministrazioni - si vedono costretti a pagare l'imposta per lo **smaltimento dei rifiuti**.

Da quanto detto ne consegue che è **possibile ottenere una riduzione della Tari** al ricorrere di due condizioni:

- il **mancato svolgimento del servizio**: ossia nei casi in cui il servizio è totalmente assente;
- servizio inefficiente, insufficiente, incostante effettuato in grave violazione della disciplina di riferimento.

Con la sentenza in commento, dunque, la Cassazione apre un varco importante nel rapporto tra cittadini ed amministrazione e cambia del tutto la prospettiva adottata sinora. In casi di **emergenza sanitaria ed ambientale** come quella lamentata dall'hotel, deve ritenersi illegittimo pretendere un pagamento integrale della tassa per lo **smaltimento dei rifiuti**: in tali ipotesi è ragionevole affermare che la **Tarsu** debba esser pagata nella misura del **40%**. Se l'igiene e la **salubrità** sono

precarie e se pertanto i cittadini non godono di un ambiente pulito, essi non possono essere obbligati dal Comune a pagare integralmente la tarsu: questa **va ridotta al 40%**. Ma esaminato il principio dirompente della Cassazione è il caso di compiere qualche precisazione sulla **tarsu** ed in generale sulle **tariffe sullo smaltimento dei rifiuti**.

Tariffa rifiuti: cos'è la tarsu?

La normativa in tema di **smaltimento dei rifiuti**, oltre che esser turbolenta per le ragioni connesse **all'emergenza** ambientale e sanitaria, è stata anche oggetto di numerosi interventi legislativi. La tarsu, per la prima volta istituita nel 1941 ma poi ridisciplinata nel 1993 **[3]**, era la tassa per lo smaltimento dei **rifiuti solidi e urbani**, dovuta al Comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il presupposto per la sua applicazione era *«l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, situati nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o, comunque, reso in maniera continuativa»* **[4]**.

A quello del 1993 ha fatto seguito qualche anno più tardi un secondo intervento legislativo, realizzato con il cosiddetto Decreto Ronchi **[5]**, che ha sostituito la tarsu con la **Tia**, ossia la **tariffa di igiene ambientale**, volta a finanziare i servizi di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura presenti sulle strade ed aree pubbliche, nelle zone del territorio comunale. La **tariffa**, contrariamente alla **tassa** si poneva l'obiettivo di far pagare agli utenti degli importi corrispondenti alla concreta fruizione del servizio.

Nel 2011 **[6]**, con il noto decreto salva Italia, nuovamente la Tia è stata sostituita con la **Tares, tariffa rifiuti e servizi**, basata sulla superficie dell'immobile di riferimento. Attualmente e a decorrere dal primo gennaio 2013 la **tares** è presente in tutti i Comuni del territorio nazionale ed è destinata a finanziare il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Note

[1] Ctp Vibo Valentia sent. n. 931/2/2016. **[2]** Art. 1 co. 656 L. 147/2013; art. 37

regolamento luc. **[3]** D. lgs. n. 507 del 15.11.1993. **[4]** art. 14 D. lgs. n. 507 del 15.11.1993. **[5]** D.lgs. n. 22 del 05. 02.1997. **[6]** D. l. n. 20l del 06.12.2011.

Autore immagine: Pixabay.com